



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/93/CR10/C4

**RIFORMULAZIONE ARTICOLO 23 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE “TESTO UNICO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE
ECONOMICO GENERALE” IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 124/2015**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

vista la proposta di modifica dell'ex art.23 del D.Lgs. “Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale”- Legge n. 124/2015 elaborata dal Gruppo di Lavoro presso il MIT (istituito a seguito delle decisioni della Conferenza dei Presidenti del 12 maggio 2016 in occasione del parere sul D.Lgs. “Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di Interesse Economico Generale” ex L. 124/2015:

- ✓ sciogliere definitivamente il vulnus in merito alla possibilità che le penalità del 15% sui contratti di servizio ferroviari affidati senza gara non si applichino anche a quei casi in cui nel 2016 sia stata fatta solo la comunicazione, di cui ai regolamenti europei, della volontà di procedere ad affidamenti diretti (comma 1, lett. d);
- ✓ introdurre l'autorizzazione alle Regione di accertare, per ogni anno contabile, il 95% del Fondo dell'anno precedente (ciò per superare la discrasia temporale, in ciascun anno contabile, sul momento dell'approvazione dei Bilanci regionali e quello di determinazione definitiva del Fondo per l'anno di interesse).
- ✓ incentivare il miglioramento dell'efficienza organizzativa introducendo parametri per la ripartizione del Fondo base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi; dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; dei fabbisogni standard (livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale); dei servizi affidati con procedure di evidenza pubblica.

Condivide la riformulazione dell'articolo 23 di cui trattasi allegata a condizione che:

- **l'abrogazione del sistema vigente riconducibile all'art.16 bis (DL 95/2012) decorra dall'effettiva adozione dei decreti previsti dalle proposte del nuovo articolo 23 per non creare un vuoto normativo e neppure un vuoto amministrativo con l'obiettivo di garantire certezza di risorse in tempi ritenuti utili ai fini della spendibilità delle stesse nel nuovo quadro contabile derivante dalla cosiddetta "armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali" e dalle nuove regole sull'equilibrio di finanza pubblica.**
- **lo stanziamento del Fondo per il concorso dello Stato al trasporto Pubblico Locale per gli anni 2017 e 2018 sia confermato secondo la legislazione vigente e che nelle more dell'applicazione del D.lgs. 68/2011 (cosiddetto “Federalismo fiscale”) il FNT sia incrementato sulla base del tasso di inflazione programmata.**

Auspica l'inserimento della norma nel primo veicolo legislativo utile.

Roma, 3 agosto 2016

ART.23

(Modifica dei criteri di riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale)

(Incentivi e meccanismi di premialità nel riparto del Fondo per il concorso dello Stato al trasporto pubblico locale)

Nota: si applica al Tpl e si richiama il principio di delega di cui all'art.19 lettera f) della L. n.124/2015

1. Dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri:

- a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, lettera a), tra il ~~2015~~—l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il ~~trenta~~ venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
- b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. **Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;**

- c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), ~~in proporzione alle quantità storiche dei servizi su scala regionale~~, secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata **al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014**; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 4 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sostituiscono **le predette percentuali regionali** ~~quantità storiche dei servizi~~, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;
- d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La riduzione non si applica ai contratti di servizio ~~vigenti~~ **affidati** alla data del 31 dicembre ~~2015- 2016~~ **e affidati** in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, sino alla loro scadenza ~~ordinaria~~, **nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento (CE) 1370/2007**. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure.
- e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente, **nonché, nel primo quinquennio di applicazione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015**. L'importo derivante **dalla riduzione di cui alla lettera d)** è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnato **allo stesso Fondo** ~~di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015 n. 208~~;

~~f) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale cooperazione e nel rispetto dei relativi statuti, adottano gli atti necessari a conformarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ai criteri di razionalizzazione di cui al presente decreto, nella eventuale distribuzione delle risorse tra più ambiti territoriali.~~

1-bis Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è ripartito tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'~~ottanta~~ **ottantacinque** per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

2-bis Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento di una quota di competenza rideterminata in misura proporzionale alla riduzione del Fondo.

3. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.

4. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ~~automobilistico e ferroviario~~ **con tutte le modalità**, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono altresì contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, all'alinea, sono apportate al predetto articolo 16-*bis* le seguenti ulteriori modificazioni:

a) i commi 3 e 5 sono abrogati;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,” e “, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,” e le parole: “le regioni” sono sostituite dalle seguenti: “Le regioni”;

c) al comma 9, primo periodo, le parole “ il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti “ decreto del Presidente del Consiglio dei ministri “.

5-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

